Federagenti CISAL

Il giornale della federazione degli agenti, intermediari e rappresentanti di commercio

n. 1 OTTOBRE 2022

Notiziario Federagenti Direttore Responsabile: Giulio Favini. Comitato di Redazione, Direzione e Amministrazione c/o la Sede Nazionale del Sindacato. Autorizzazione Tribunale di Roma n. 181/94 del 26/04/94 Iscritta Registro Nazionale della Stampa n. 6400 del 21/07/98

Soluzione Agenti

06.41.22.76.62

Chiama Adesso

Un tesoretto da usare saggiamente per preservare il tessuto produttivo

2022, volano le entrate tributarie

Al nuovo esecutivo chiediamo attenzione verso il tessuto produttivo

I dati comunicati dal Ministero del Tesoro i primi di ottobre non lasciano dubbi: nei primi otto mesi del 2022 (cioè nel periodo gennaio-agosto) le entrate tributarie erariali accertate sono state pari a ben 343.704 milioni di euro, con un incremento di oltre il 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un incremento importante del gettito fiscale alimentato da vari fattori quali gli effetti positivi sulle entrate che si sono determinati con la ripartenza dell'economia già a metà del 2021, i provvedimenti di sostegno che nel biennio 2020-2021 avevano disposto proroghe, sospensioni e ripresa dei versamenti tributari e, infine, anche l'incremento dei prezzi al consumo, dovuti alla crescente inflazione, che hanno influenzato soprattutto il gettito IVA.
Le maggiori entrate sono una notizia positiva, ma il buio periodo che ci attende richiede che di questo tesoretto venga fatto buon uso dal nuovo esecutivo.
Secondo le stime del Ministero delle Finanze le maggiori entrate fiscali ...

segue a pag. 2

Uscita la circolare INPS ed attivato il servizio per l'inoltro della domanda sino al 30 novembre

Bonus 200 euro

Il Decreto Aiuti ter alza a 350 euro il contributo per i redditi più bassi

Dal 26 settembre e fino al 30 novembre è attivo online sul sito istituzionale dell'INPS il servizio per inoltrare la richiesta dell'indennità una tantum dall'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso. L'Istituto di previdenza con circolare del 26 settembre 2022, n. 103 ha chiarito quali sono i requisiti di cui devono essere in possesso i **lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS per poter accedere al servizio e presentare la domanda.**

In particolare, in base a quanto chiarito nella circolare, possono presentare la domanda i soggetti: ...

segue a pag. 3

In questo numero

- 2022, volano le entrate tributarie
- Bonus 200 euro
- Luci ed ombre nello scenario tendenziale dell'economia italiana
- Diritto alla provvigione per l'attività di incasso
- L'esperto risponde
- Prestazioni di previdenza 2022

Diritto alla provvigione per l'attività di incasso

Accade talvolta che a seguito della cessazione del rapporto di agenzia l'agente si rivolga al sindacato o direttamente al legale per richiedere all'azienda il pagamento di una somma a fronte dell'attività di incasso che lo stesso ha svolto, ma che non trovava spcifico riconoscimento e regolamentazione nel contratto sottoscritto inter partes.

La Corte d'Appello di Napoli, sez. lavoro, con recentissima sentenza n. 2078/2022 del 1° giugno 2022, ha affrontato compiutamente la questione del riconoscimento in favore dell'agente della provvigione a fronte dello svolgimento dell'attività di incasso, chiarendo ...

segue a pag. 5

FATTURE PROVVIGIONALI ELETTRONICHE? CARTACEE?

SCARICA IL SOFTWARE GRATUITO PER TUTTI GLI AGENTI DI COMMERCIO

INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI

Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche e Cartacee in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità del Software Gratuito

Un tesoretto da usare saggiamente per preservare il tessuto produttivo

2022, volano le entrate tributarie

Al nuovo esecutivo chiediamo attenzione verso il tessuto produttivo

a cura di ***Luca Gaburro***

— Segretario Nazionale Federagenti —

I dati comunicati dal Ministero del Tesoro i primi di ottobre non lasciano dubbi: nei primi otto mesi del 2022 (cioè nel periodo gennaio-agosto) le entrate tributarie erariali accertate sono state pari a ben 343.704 milioni di euro, con un incremento di oltre il 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un incremento importante del gettito fiscale alimentato da vari fattori quali gli effetti positivi sulle entrate che si sono determinati con la ripartenza dell'economia già a metà del 2021, i provvedimenti di sostegno che nel biennio 2020-2021 avevano disposto proroghe, sospensioni e ripresa dei versamenti tributari e, infine, anche l'incremento dei prezzi al consumo, dovuti alla crescente inflazione, che hanno influenzato soprattutto il gettito IVA.

Le maggiori entrate sono una notizia positiva, ma il buio periodo che ci attende richiede che di questo tesoretto venga fatto buon uso dal nuovo esecutivo.

Secondo le stime del Ministero delle Finanze le maggiori entrate fiscali accumulate finora stanno facendo scendere il deficit liberando un tesoretto da 10 miliardi a disposizione del prossimo Governo per le prime misure economiche.

Queste somme si aggiungono a quelle previste dal PNRR: i 21 miliardi già sbloccati dall'Europa nei giorni delle elezioni a cui si dovrebbero sommare ulteriori 19 miliardi a disposizione entro dicembre purchè vengano raggiunti gli obiettivi (55) in scadenza a quella data.

Si tratta veramente di cifre importanti, la maggior parte delle quali, lo ricordiamo, allocate e stanziate per specifici progetti che dovrebbero garantire la continuità della crescita del sistema paese per tutto il 2023. Sono proprio i fondi che non hanno ancora una destinazione vincolata quelli che possono e devono essere usati dall'esecutivo con coraggio ed oculatezza. Noi sosteniamo con forza che quei fondi debbano essere utilizzati prioritariamente per sostenere il tessuto produttivo più importante e più tipico del panorama economico nazionale e cioè la piccola e piccolissima impresa che rappresenta con la sua diversificazione e con il suo know how un patrimonio unico nel panorama economico mondiale.

Ci aspettiamo grande attenzione dal nuovo parlamento su queste categorie e quindi sulla nostra che in tale settore a pieno titolo rientra essendo protagonista dell'intermediazione di gran parte del prodotto interno lordo del Paese.

Il 2023 si preannuncia come un punto di svolta (e speriamo non diventi un punto di non ritorno) per la rinascita del sistema Italia; si sentirà pesantemente l'impatto della crisi energetica e l'inflazione porterà ad un forte rallentamento della crescita, come attestano le stime del PIL europeo e nazionale costantemente aggiornate al ribasso (si pensi che i dati nazionali sono passati da un + 2,4 dello scorso aprile ad uno 0,6% di pochi mesi fa per passare addirittura in negativo al -0,2% secondo gli ultimi dati disponibili), ma se lo Stato userà saggiamente le non poche risorse disponibili, gli effetti positivi potrebbero già vedersi nel secondo semestre dell'anno che verrà. Noi attendiamo fiduciosi. ■

Luci ed ombre nello scenario tendenziale dell'economia italiana

a cura della ***redazione***

Nel corso del Consiglio dei ministri tenutosi lo scorso 28 settembre è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF 2022) che analizza le attuali tendenze nonchè le previsioni per l'economia e la finanza pubblica italiane sulla base delle disposizioni e previsioni normative attualmente vigenti.

Dopo un anno e mezzo di crescita superiore alle aspettative, con un PIL che nel secondo trimestre del 2022 ha superato quello pre pandemico del 2019 arrivano previsioni non buone per i prossimi mesi. L'economia globale e, in linea con essa, l'economia europea sono entrate in una fase di netto rallentamento. I motivi di tale inversione del ciclo economico sono ben noti a tutti: crescita dei prezzi dell'energia, aumento dell'inflazione con conseguente marcato rialzo dei tassi di interesse ed una situazione geopolitica caratterizzata da un'enorme incertezza dovuta non solo alla guerra in Ucraina, ma anche ad una situazione globale (si pensi ai rapporti Usa Cina in relazione a Taiwan) che presenta svariate criticità.

L'aumento dei prezzi nel corso dell'anno ha ovviamente accresciuto il costo delle importazioni di energia del nostro Paese in misura straordinaria ed imprevedibile; da qui la ragione di una bilancia commerciale in deficit dopo quasi un decennio di surplus. Ovviamente l'aumento dei prezzi ha generato un maggior gettito fiscale, ma questo è stato quasi interamente utilizzato dal Governo per mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Comunque il sostegno fornito al sistema economico nazionale ha consentito e consente ancora di prevedere una crescita del PIL su base annua, del 3,3% e quindi una crescita dell0,2% superiore alle previsioni contenute nel DEF di aprile scorso.

Buone notizie, nonostante il previsto peggioramento dello scenario economico su scala mondiale si registrano al momento anche sul versante del deficit che dovrebbe scendere dal 7,2% del 2021 al 5,1%, segnando anche in questo caso un miglioramento rispetto al dato del 5,6% programmato nel DEF. L'ovvia conseguenza è che anche il rapporto debito/PIL scenderà di quasi 5 punti percentuali rispetto a quello del 2021 passando dal 150,3% al 145,4% (dovrebbe arrivare sotto il 140% nel 2025).

Purtroppo negativo è invece il dato sulla crescita tendenziale, che per i motivi sopra esposti dovrebbe scendere bruscamente nel 2023 dal 2,4% previsto nel DEF addirittura in negativo sebbene di poco attestandosi al -0,2%. Buone permangono invece le aspettative sull'indebitamento netto tendenziale stimato nel 3,4%, e quindi ancora inferiore all'obiettivo programmatico del 3,9% contenuto nel DEF. ■

Uscita la circolare INPS ed attivato il servizio per l'inoltro della domanda sino al 30 novembre

Bonus 200 euro

Il Decreto Aiuti ter alza a 350 euro il contributo per i redditi più bassi

a cura di ***Debora Bruno***

— Consulente previdenziale Federagenti Roma —

Dal 26 settembre e fino al 30 novembre è attivo online sul sito istituzionale dell'INPS il servizio per inoltrare la richiesta dell'indennità una tantum dall'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso. L'Istituto di previdenza con circolare del 26 settembre 2022, n. 103 ha chiarito quali sono i requisiti di cui devono essere in possesso i **lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS per poter accedere al servizio e presentare la domanda.**

In particolare, in base a quanto chiarito nella circolare, possono presentare la domanda i soggetti:

- iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
- iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
- iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
- pescatori autonomi;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Sono destinatari dell'indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

Importantissimo il chiarimento fornito in relazione a quei soggetti che possono essere iscritti contemporaneamente ad una gestione Inps e ad una cassa privatizzata. Infatti la circolare chiarisce che nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103**, la domanda di accesso all'indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all'Istituto.** Ove il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.

Venendo specificamente ai requisiti necessari per beneficiare della prestazione che comporta l'erogazione di un contributo pari a 200 euro, questi sono:

- avere percepito un **reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021 e non aver fruito del bonus 200 euro** disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti. Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d'imposta, abbiano percepito un **reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro,** in ottemperanza al decreto-legge Aiuti-ter, **l'indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro.**
- I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:
  - essere già iscritti alla gestione autonoma;
  - essere titolari di partita IVA attiva;
  - aver versato almeno un contributo nella gestione d'iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).

Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale.

Per fruire della prestazione è necessario inoltre che – sempre alla data del 18 maggio 2022 – gli interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

È possibile trasmettere la domanda tramite il **servizio online** Indennità una tantum 200 euro – Domanda, accessibile anche tramite il Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

L'indennità può altresì essere richiesta tramite i patronati o il Contact center. ■

FATTURE AGENTI.IT
PROVVIGIONALI ELETTRONICHE

Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche in modo TOTALMENTE GRATUITO.
Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva subito il Tuo Account.

Tutto Gratis 100%

INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI

Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde** e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16

RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti.** Ascoltaci dal tuo cellulare!

Disponibile su DISPONIBILE SU Google Play Disponibile su App Store

SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!

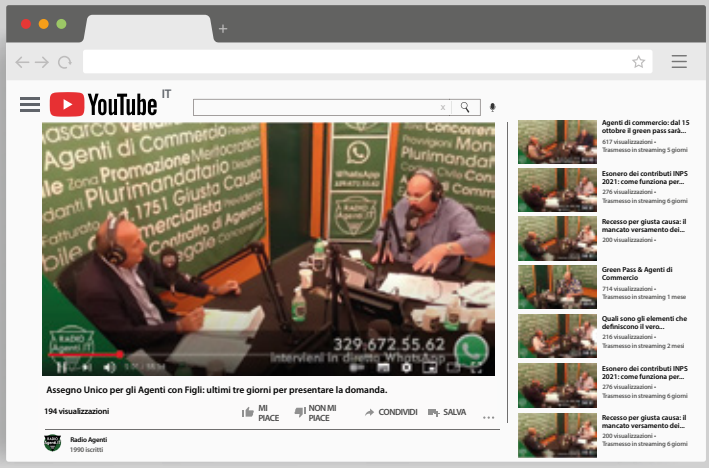

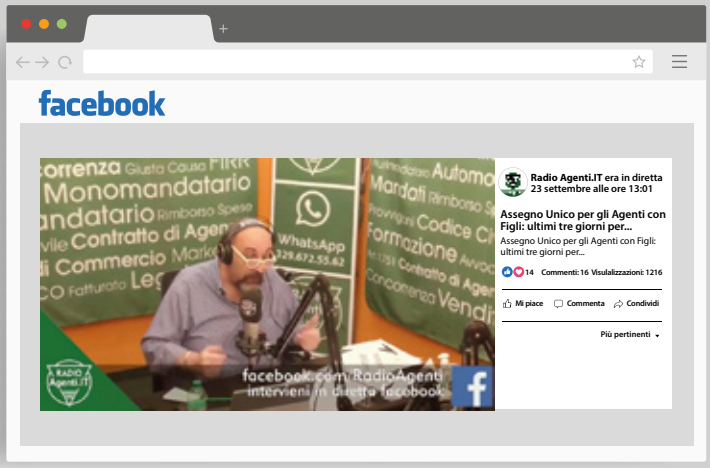

www.RadioAgenti.IT redazione@radioagenti.it 329.672.55.62

Diritto alla provvigione per l'attività di incasso

a cura di ***Marco Barzaghi***
— Avvocato del Foro di Napoli – Consulente legale Federagenti Napoli —

Accade talvolta che a seguito della cessazione del rapporto di agenzia l'agente si rivolga al sindacato o direttamente al legale per richiedere all'azienda il pagamento di una somma a fronte dell'attività di incasso che lo stesso ha svolto, ma che non trovava spcifico riconoscimento e regolamentazione nel contratto sottoscritto inter partes.

La Corte d'Appello di Napoli, sez. lavoro, con recentissima sentenza n. 2078/2022 del 1° giugno 2022, ha affrontato compiutamente la questione del riconoscimento in favore dell'agente della provvigione a fronte dello svolgimento dell'attività di incasso, chiarendo quali sono i presupposti giuridici e fattuali che devono necessariamente sussistere affinchè l'agente possa maturare il diritto a percepire detto compenso.

Ebbene la Corte ha innanzitutto ribadito il principio consolidatosi oramai da tempo secondo cui *"ove il contratto di agenzia preveda fin dall'inizio il conferimento all'agente anche dell'incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all'agente, mentre la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all'agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto (ex plurimis, Cass. 17572/2020), ciò vale, sostiene ancora la Corte, "a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell'agente, lasci invariati quelli del preponente"* (Cass. n. 1269/1988. In senso conforme: n. 3309/1991, n. 1818/1993, n. 7481/2000, n. 22892/2008).

Tale principio si basa sul presupposto che lo svolgimento da parte dell'agente di attività di incasso, per conto del preponente, dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire.

Allorquando la facoltà e l'obbligo di riscuotere i crediti del preponente siano intervenuti in corso di rapporto, deve ritenersi che tale attività costituisca prestazione accesoria e ulteriore rispetto all'originario contratto, e richiede pertanto una propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificatamente, all'art. 2225 cod. civ. (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 8110/1995, n. 3902/2001).

Nel caso di specie, la Corte – accertata l'assenza di un contratto scritto e di pattuizioni che regolassero i rapporti fra le parti – ha valutato la documentazione prodotta in atti dall'agente (rappresentata dalle distinte di incassi riportanti il nominativo del cliente, il nome della banca, il numero dell'assegno e l'importo incassato, sottoscritte sia dall'agente che dal capo-area) unitamente alle dichiarazioni dei testi che hanno confermato di aver consegnato nel corso degli anni gli assegni a copertura delle merci acquistate dall'Azienda.

Dalla disamina di tali risultanze probatorie i Giudici dell'appello hanno desunto la continuità e la stabilità dell'attività di riscossione dei crediti svolta dall'agente, elementi questi ritenuti necessari ai fini del riconoscimento del diritto dell'agente nonché ovviamente l'ammontare degli incassi effettuati nel tempo.

Ciò che emerge dalla lettura di questa sentenza, al di là del principio giuridico ribadito dalla Corte d'Appello, è l'importanza che riveste, in tema di compenso per attività di incasso, la documentazione ritenuta necessaria ai fini della prova dello svolgimento di tale attività, documentazione che deve immancabilmente evidenziare gli elementi utili ad individuare l'affare a cui si riferisce ogni singolo incasso nonché utili ad individuare la modalità di incasso (versamenti in contanti oppure a mezzo assegno) e l'importo riscosso.

Chiaramente tale documentazione acquista valore probatorio pressocchè determinante se sulla stessa risulta apposta la firma di un preposto aziendale.

Per quanto concerne infine la determinazione del *quantum* della provvigione spettante all'agente, la Corte d'Appello ha ritenuto che - in assenza di contratto e di pattuizioni che regolamentassero i rapporti fra le parti - l'ammontare del compenso dovesse essere quantificato, in via equitativa, in ragione dello 0,5% dell'importo complessivamente incassato dall'agente. ■

Federagenti CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore

L'esperto risponde

a cura di ***Luca Orlando***

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Il 20 luglio ho ricevuto da una delle aziende che rappresento la seguente comunicazione: "Con la presente comunichiamo formale disdetta del contratto sottoscritto in data 14.02.2017". Ho subito richiesto chiarimenti e telefonicamente mi è stato detto che il rapporto doveva intendersi concluso alla data di ricezione della comunicazione, ma quando ho chiesto comunicazione scritta in tal senso non ho avuto riscontro ed anzi, pochi giorni dopo, i primi giorni di agosto, a ridosso della chiusura dell'azienda ho ricevuto, sempre telefonicamente, la richiesta di recarmi presso due clienti, in un caso per un reso, nell'altro per ritirare un assegno. Da quando hanno riaperto – il 29 agosto – il loro direttore commerciale mi ha chiamato per avere notizie sulla situazione di alcuni clienti. Come devo comportarmi?

Risposta: Il momento dell'interruzione del rapporto è spesso oggetto di gravi incertezze proprio a causa dei comportamenti non sempre lineari tenuti dalle aziende mandanti. Ciò purtroppo accade soprattutto quando è l'azienda che ha interesse a chiudere il rapporto perchè è in gioco il pagamento delle indennità di fine rapporto. È proprio questo il motivo della scarsa chiarezza con cui vengono formulate molte comunicazioni di recesso. Il caso da lei prospettato non è assolutamente infrequente: l'agente riceve una comunicazione che contiene semplicemente la manifestazione di volontà della mandante di interrompere il rapporto senza alcuna menzione né del momento dal quale tale rapporto si deve intendere concluso né dei motivi per cui si pone termine al contratto. Partiamo da quest'ultimo punto. Dal momento che la comunicazione ricevuta non contiene alcuna motivazione si deve ritenere che il recesso sia avvenuto ad nutum cioè per volontà dell'azienda senza specifici addebiti all'agente (la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che in caso di disdetta per giusta causa, l'azienda debba comunicarlo già all'atto della disdetta esponendo i motivi che la giustificano). Passando poi al momento da cui si deve considerare operante la disdetta nel caso in cui la comunicazione di recesso non contenga espressioni quali: "il rapporto cesserà al ricevimento della presente" oppure "alla data del..", si deve ritenere che dalla data di ricezione della comunicazione inizi a decorrere il periodo di preavviso, la cui durata sarà quella prevista dalla fonte che regola il rapporto (codice civile o AEC). Pertanto, poiché nonostante le sue precise richieste, l'azienda non ha fornito alcun riscontro scritto e, nei fatti, si comporta come se il rapporto fosse ancora in essere le consigliamo, per il momento di continuare a svolgere l'attività agenziale e di richiedere alla preponente tramite PEC o raccomandata da quando la stessa intende cessato il contratto. In assenza di risposta proseguirà a lavorare ed inviare ordini sino alla scadenza del periodo di preavviso teoricamente applicabile al suo caso. Laddove gli ordini dovessero essere rifiutati o comunque non eseguiti ciò configurerà un inadempimento della mandante con eventuali conseguenze a carico della stessa.
In ogni caso comunque le spettano le indennità di fine rapporto. Se il contratto non richiama gli AEC per l'indennità di scioglimento del contratto si deve guardare all'art.1751 del codice civile. Tale indennità spetta solo in presenza di determinati requisiti (incremento di fatturato e/o clientela, permanenza dei vantaggi nella sfera del preponente ecc.) e la sua entità non può superare, nel massimo, la media annua provvigionale degli ultimi 5 anni del rapporto. Potrebbe poi essere dovuta, laddove prevista dal contratto individuale, l'indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale il cui regime è regolato dall'art. 1751 bis del codice civile. A tal proposito ricordiamo che laddove il contratto preveda un patto del genere, non è facoltà della mandante liberare unilateralmente l'agente dal rispetto di tale patto al fine di per non corrispondere la relativa indennità.

Domanda: Una delle aziende con cui collaboro invita tutti i suoi agenti con cadenza trimestrale a partecipare a riunioni presso la sua sede per fare corsi informativo/formativi sui prodotti che durano anche tre giorni. Poiché l'azienda ha sede nel Friuli ed io sono campano, ogni volta è una trasferta impegnativa, anche se in realtà la sistemazione in hotel è rimborsata e ci sono sempre una o due cene aziendali. Il viaggio però (carburante e pedaggi) ed i pranzi rimangono a carico dell'agente. Vorrei sapere se l'azienda è tenuta a rimborsare queste spese.

Risposta: Il codice civile all'articolo 1748 e tutti gli Accordi Economici Collettivi vigenti (sia del Commercio sia dell'Industria) stabiliscono che l'agente non ha diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione all'attività, quindi a meno che li suo contratto individuale non preveda (e talvolta succede) un concorso della mandante nelle spese per riunioni aziendali o per altri incombenti legati all'attività agenziale, le stesse rimarranno a suo carico.

Per una più completa consulenza ed un eventuale esame del suo contratto la invitiamo a recarsi presso la sede Federagenti a lei più vicina.

Domanda: Buonasera, sto iniziando adesso l'attività di agente nel settore dei materiali edili, ambito che trattavo già prima, ma in maniera diversa, come tecnico installatore direttamente presso i cantieri. Dovendo sottoscrivere dei contratti con alcune aziende del settore vorrei arrivare preparato all'incontro e quindi chiedo di sapere quali sono le percentuali provvigionali applicate ai contratti del settore. L'ho chiesto al mio commercialista, ma mi ha detto che era meglio sentire un sindacato.

Risposta: Mi dispiace, ma anche noi non abbiamo la risposta che lei cerca. Questo perché nessun Accordo Economico Collettivo in vigore per gli agenti e rappresentanti di commercio prevede "tabelle retributive" non solo collegate a specifici settori merceologici, ma neanche generiche. Questo perché gli agenti non sono lavoratori dipendenti, ma bensì "lavoratori autonomi". Per essere più precisi, per il nostro legislatore l'agente è un piccolo imprenditore, e pertanto i compensi provvigionali sono frutto di libera contrattazione fra le parti. Non esistono accordi sindacali o norme di legge che stabiliscano per agenti e/o rappresentanti aliquote provvigionali minime in relazione ai diversi settori merceologici; la misura del compenso deriva in realtà da vari fattori quali: la forza contrattuale dell'agente, i margini di guadagno offerti dai prodotti, i volumi di vendita, la notorietà del marchio commercializzato etc. Normalmente, per. es. tanto più un marchio è famoso e commercialmente di successo tanto minore è la provvigione che l'azienda è pronta a riconoscere all'agente. ■

VUOI RIMANERE AGGIORNATO IN TEMPO REALE SU TUTTE LE INFORMAZIONI E LE NOVITÀ PER LA CATEGORIA DEGLI AGENTI DI COMMERCIO?

SEGUI Federagenti &CISAL SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

Prestazioni di previdenza 2022

Federagenti risponde alle vostre richieste

a cura di ***Rita Notarstefano***
— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Domanda: Ho ricevuto dalla Fondazione un documento di reiezione della domanda di contributo infortunio malattia presentata un mese fa. Il motivo è il reddito superiore all'importo previsto. Mi era stato detto però dal mio commercialista che la domanda si poteva presentare anche con reddito superiore. Se è veramente così perché la Fondazione l'ha rigettata?

Risposta: In realtà il suo commercialista ha perfettamente ragione perché, a differenza dei programmi degli anni precedenti, quello delle Prestazioni assistenziali per l'anno 2022 prevede la possibilità per tutti gli iscritti di formulare domande di prestazioni a prescindere dal reddito dichiarato.
Nelle disposizioni generali c'è infatti scritto:
Le domande di prestazioni assistenziali sono lavorate e soddisfatte nel seguente ordine.
a) Prioritariamente sono evase le domande di prestazioni assistenziali con reddito o valore ISEE non superiore al limite previsto dalla prestazione richiesta;
b) Soddisfatte tutte le domande di cui al punto a), in presenza di eventuali risparmi e fino al limite massimo del fondo, sono evase le domande di prestazioni assistenziali con reddito o valore ISEE superiore al limite previsto dalla prestazione richiesta. Tali domande sono evase secondo una graduatoria di reddito o valore ISEE dal più basso al più alto.
Ne consegue che le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, **potranno beneficiare solo di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta.**
Tuttavia la gestione delle domande da parte della Fondazione avviene in maniera differente a seconda che il richiedente comunichi un reddito entro il limite stabilito dal Programma 2022, oppure un reddito superiore a tale limite o addirittura scelga di non fornire alcuna informazione reddituale.
Nello specifico:
a) le domande presentate con redditi entro il limite, una volta inserite online vengono subito avviate avviate alla fase istruttoria ed esaminate da parte degli Uffici;
b) le domande presentate invece con reddito superiore al limite o senza indicazione del reddito vengono prese in carico dal sistema e protocollate solo in presenza di accettazione espressa da parte del richiedente della clausola relativa alla differente modalità di evasione prevista dal Programma delle Prestazioni assistenziali manifestata barrando la specifica casella indicata dalla procedura riportante la dicitura "potranno beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget").
In questo caso le domande vengono accettate, ma sono temporaneamente archiviate dal sistema per essere lavorate, in un successivo momento solo in presenza di avanzo di budget.

In assenza di accettazione, invece, l'iter di caricamento della domanda si blocca e il sistema non consente di procedere.
È importante evidenziare che le domande sub a) una volta protocollate impegnano il budget disponibile per la prenotazione del contributo da parte di altri iscritti. Le domande sub b) non impegnano invece il budget disponibile.
Tornando alla Sua domanda le consigliamo quindi di accertarsi di aver proceduto correttamente alla presentazione della domanda (cioè flaggando la specifica casella sopra citata), in caso contrario infatti la domanda invece di essere temporaneamente archiviata, è stata avviata agli Uffici che, una volta accertata l'esistenza di un reddito superiore al limite stabilito, hanno semplicemente respinto la domanda. Altra possibilità è che sia stato esaurito il plafond disponibile per la tipologia di contributo richiesto.
Le ricordiamo che ha comunque la possibilità di ripresentare la domanda fino al 31 dicembre 22 indicando nell'area riservata il corretto reddito e barrando la casella di accettazione delle specifiche condizioni applicabili al caso concreto. ■

Federagenti CISAL

- VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?
- VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?
- DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina.
Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org